



COMUNE DI BELLANTE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 16/04/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO ISTITUZIONE E DISCIPLINA CANONE DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AREE E SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE – ART. 1, COMMI 837-847, L. 160/2019.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **sedici** del mese di **Aprile** dalle ore **19:20** ed in continuazione, nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Sigg. Consiglieri:

COGNOME E NOME		PRESENTE
SINDACO	MELCHIORRE GIOVANNI	SI
CONSIGLIERE	DI BERARDINO TERESA	SI
CONSIGLIERE	DI SILVESTRE ADA	SI
CONSIGLIERE	DI GREGORIO FRANCESCA	SI
CONSIGLIERE	POMPIZII GIOVANNI	SI
CONSIGLIERE	SALVATORI ROBERTO	SI
CONSIGLIERE	DI SILVESTRE FRANCESCO	SI
CONSIGLIERE	DI MICHELE GIOVANNI	SI
CONSIGLIERE	VERDECCHIA GERMANO	--
CONSIGLIERE	CHIAVETTA ENNIO	SI
CONSIGLIERE	D'AGOSTINO PASQUALE	SI
CONSIGLIERE	FLAMMINI CARLA	SI
CONSIGLIERE	TERZILLI PATRIZIA	SI

Presenti n° 12 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa DE CAMILLIS FRANCESCA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l' **Avv. MELCHIORRE GIOVANNI**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Illustra il Sindaco il punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 837 a 847, *"A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate"*;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, *"Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68."*;
- l'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto che *"Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."*;

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dal Regolamento per l'applicazione della TOSAP, ai sensi del d. lgs 507/93, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 112 del 22/12/1994;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 838 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *"Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e,*

limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, costituito da n. 21 articoli e dal relativo Allegato A “CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI”;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il sistema di prelievo precedente;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, adottato d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali, che ha ulteriormente differito il termine di approvazione del bilancio di previsione dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
- l'art. 30, comma 4, del d.l. 19 marzo 2021, n. 41, recante ulteriore differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO l'art. 38, comma 5, del D. Lgs 267/2000, in ordine alla sussistenza dell'urgenza ed improrogabilità dell'atto di che trattasi, stante la necessità di approvare con urgenza il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 5 (Salvatori Roberto, Chiavetta Ennio, D'Agostino Pasquale, Flammini Carla, Terzilli Patrizia), espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

- 1) di approvare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche ai fini della motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 241/1990;
- 2) di approvare** il Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, ai sensi della Legge 160/2019, articolo 1, commi da 837 a 847, costituito da n. 21 Articoli e dal relativo Allegato A *“CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI”*, riportato in allegato nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

- 3) **di provvedere** alla pubblicazione del presente atto sul sito internet e sul portale Amministrazione Trasparente del Comune, al fine di garantire la corretta informazione degli utenti;
- 4) **di disporre** che il Regolamento per l'applicazione della TOSAP, ai sensi del d. lgs 507/93, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 112 del 22/12/1994, resta operativo ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020;
- 5) **di dare atto** che, con successiva deliberazione, la Giunta Comunale procederà alla definizione e all'approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
- 6) **di stabilire** che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, decorrono dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della legge 388/2000.

Stante l'urgenza del provvedimento, dettata dalla necessità di approvare il regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, entro la data stabilita per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021, con successiva e separata votazione, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 5 (Salvatori Roberto, Chiavetta Ennio, D'Agostino Pasquale, Flammini Carla, Terzilli Patrizia), il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI BELLANTE

PROVINCIA DI TERAMO



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI
SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO
INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI
ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

(Legge 160/2019 - articolo 1, commi 837-847)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del _____

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Disposizioni generali
- Articolo 3 - Presupposto del canone
- Articolo 4 - Soggetto passivo
- Articolo 5 - Rilascio dell'autorizzazione
- Articolo 6 - Criteri per la determinazione della tariffa
- Articolo 7 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- Articolo 8 - Determinazione della tariffa annuale e giornaliera del canone
- Articolo 9 - Determinazione del canone
- Articolo 10 - Modalità e termini per il pagamento del canone
- Articolo 11 - Rimborsi e compensazioni
- Articolo 12 - Ravvedimento operoso
- Articolo 13 - Accertamenti – Recupero canone
- Articolo 14 - Sanzioni e indennità
- Articolo 15 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico
- Articolo 16 - Sospensione dell'attività di vendita
- Articolo 17 - Autotutela
- Articolo 18 - Funzionario Responsabile
- Articolo 19 - Riscossione coattiva
- Articolo 20 - Regime transitorio
- Articolo 21 - Disposizioni finali

ALLEGATO

Allegato A "CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI"

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione nel Comune di Bellante delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, così come previsto dall'art. 1, comma 837 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Per area destinata al mercato si intende qualsiasi area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile destinata all'esercizio dell'attività di commercio per uno o più giorni, o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta di merci al dettaglio, individuata dal Comune con apposito atto, ai sensi del D. Lgs. n. 114/98 e della normativa regionale in materia di commercio su aree pubbliche.
4. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce i seguenti prelievi vigenti al 31/12/2020 nel Comune di Bellante: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della Legge n. 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Ai fini del presente regolamento si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione, per effetto di concessione o di assegnazione giornaliera di posteggio, per l'utilizzo diretto – mediante il posizionamento di strutture di vendita mobili – di spazi individuati sulle aree destinate a mercato, con esclusione parziale o totale della collettività dal godimento dello spazio stesso.
3. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 4 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al Comune di Bellante dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 5 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati si rinvia al Regolamento dei mercati ed al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 6 - Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 7 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche nel territorio comunale di Bellante è determinata in due categorie, come da Allegato A al presente regolamento.

Articolo 8 - Determinazione della tariffa annuale e giornaliera del canone

1. La tariffa standard annuale e la tariffa standard giornaliera sono quelle indicate nell'art. 1, rispettivamente commi 841 e 842, della Legge 160/2019, e costituiscono la tariffa ordinaria. Per il Comune di Bellante, che rientra nella classificazione tra i Comuni fino a 10.000 abitanti, la tariffa standard annuale e la tariffa standard giornaliera di riferimento sono rispettivamente Euro 30,00/mq ed Euro 0,60/mq.
2. La graduazione della tariffa ordinaria è effettuata sulla base degli elementi indicati nell'art. 6.
3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla lettera d) dell'art. 6, e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25 per cento della tariffa ordinaria.

5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini della determinazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 9 - Determinazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti il canone mercatale è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione; l'importo del canone è determinato moltiplicando la tariffa standard annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Nell'ipotesi di occupazione di durata superiore all'anno, la frazione eccedente di durata inferiore o uguale a sei mesi sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento.
4. Per le occupazioni temporanee il canone è determinato sulla base della tariffa oraria e in relazione alle ore di occupazione, moltiplicando la tariffa standard giornaliera frazionata per 9 ore per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati della superficie occupata. La tariffa oraria è pari a un sesto della tariffa giornaliera.
5. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del comma precedente.
6. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.

Articolo 10 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 300,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo quattro rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.
3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 300,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate di pari importo scadenti: il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 31 ottobre.
4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 300,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate di pari importo, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre

rate scadenti: il 31 maggio, il 31 luglio e il 31 ottobre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento da parte del precedente occupante dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone da parte del precedente occupante fino alla data del subingresso. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 12,00.
9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 14 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 11 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro il termine di cui al comma 1.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune di Bellante a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura stabilita dal Regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 12 - Ravvedimento Operoso

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997.
2. In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
3. In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

4. In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
5. In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
6. In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.
7. Costituisce causa ostantiva del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

Articolo 13 - Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Ufficio Tributi nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'Ufficio Tributi, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'Ufficio Tributi o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Articolo 14 - Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il trasgressore può

avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta previsto dall'art 16 della legge 689/1981.

3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera h) del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 viene fissata nella misura del 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997.
4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, quantificata in Euro 100,00.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

Articolo 15 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Articolo 16 - Sospensione dell'attività di vendita

1. L'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il dirigente competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La

sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale.

2. Al contribuente che presenti delle morosità, anche relative alle precedenti forme di prelievo sostituite ai sensi dell'art 1, comma 837 della L.160/2019, verrà inviato un primo avviso del procedimento nel quale verrà intimato di regolarizzare la propria posizione debitoria. Se il soggetto non si regolarizza pagando il suo debito o avviando un piano di rateazione, incorrerà nella sospensione dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per 10 giorni di mercato, pertanto per questo periodo di tempo non potrà esercitare la propria attività. Al contribuente moroso, anche dopo la prima sospensione per 10 giorni di mercato, sarà inviato un secondo avviso del procedimento. Se anche dopo questa intimazione il contribuente non regolarizzerà la sua posizione, incorrerà in una nuova sospensione dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, questa volta per 20 giorni di mercato. Terminato anche il secondo procedimento di sospensione per 20 giorni di mercato senza che il titolare della concessione abbia regolarizzato la propria posizione debitoria, gli verrà inviato un terzo ed ultimo provvedimento per la revoca della concessione all'occupazione di suolo pubblico e decadenza della relativa autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.
3. Per regolarizzare la propria posizione debitoria il contribuente potrà pagare in un'unica soluzione il debito dovuto oppure attivare un piano di rateazione. Qualora il contribuente non onori il piano di rateazione, verrà immediatamente avviato a suo carico un nuovo avviso del procedimento che prevedrà la sospensione dell'autorizzazione per 20 giorni di mercato. Il contribuente avrà la facoltà di riattivare il piano di rateazione saldando tutte le rate insolite non onorate .

Articolo 17 - Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospendere l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 18 - Il Funzionario Responsabile

1. Il Comune provvede a nominare un Funzionario Responsabile del canone mercatale di cui al presente Regolamento, a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

Articolo 19 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 20 - Regime transitorio

1. Le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 837 dell'articolo 1 della L. 160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone mercatale calcolati in base al presente regolamento.

Articolo 21 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Regolamento, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 2 categorie.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade od aree appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
4. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^a categoria.

ELENCO DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI CLASSIFICATE NELLA 1^a CATEGORIA

DENOMINAZIONE	LOCALITA'
BORGO BASTIONE	BELLANTE CAPOLUOGO
BORGO MARTINI ALFONSO	BELLANTE CAPOLUOGO
BORGO TRINITA'	BELLANTE CAPOLUOGO
CORSO GUALTIERI	BELLANTE CAPOLUOGO
LARGO DEGLI ALBERETTI	RIPATTONI
LARGO DEL BELVEDERE	RIPATTONI
LARGO DELLA CHIESA	RIPATTONI
LARGO DELLA CROCE	BELLANTE CAPOLUOGO
LARGO DELLA POSTA	RIPATTONI
LARGO DELL'EMIGRANTE	RIPATTONI
LARGO FILIPPO MASCI	BELLANTE CAPOLUOGO
LARGO GIOVANNI FALCONE	BELLANTE STAZIONE
LARGO PAOLO BORSELLINO	BELLANTE STAZIONE
LARGO SERGIO D'ANTONA	BELLANTE STAZIONE
LARGO UGO LA MALFA	BELLANTE STAZIONE
PIAZZA ALCIDE DE GASPARI	RIPATTONI
PIAZZA ARENGO	BELLANTE CAPOLUOGO
PIAZZA CAV. VITTORIO VENETO	BELLANTE STAZIONE
PIAZZA DELLA PORTA	BELLANTE CAPOLUOGO
PIAZZA GARIBALDI	BELLANTE CAPOLUOGO
PIAZZA MATTEO I DI BELLANTE	BELLANTE CAPOLUOGO
PIAZZA MAZZINI	BELLANTE CAPOLUOGO
PIAZZA NICOLA URBANI	BELLANTE CAPOLUOGO
PIAZZA ROMA	BELLANTE CAPOLUOGO
PIAZZA ROMA - RIPATTONI	RIPATTONI
PIAZZA TATTONI	BELLANTE CAPOLUOGO
PIAZZA VINCIGUERRA	BELLANTE CAPOLUOGO
SALITA AL TORRIONE	BELLANTE CAPOLUOGO
SALITA ATTONE DE RIPA	RIPATTONI
SALITA DEL CASTELLO	BELLANTE CAPOLUOGO
SALITA GUALTIERI DE BELLANTE	RIPATTONI
SALITA S. GIUSEPPE	RIPATTONI
SALITA SANT'ATTANASIO	RIPATTONI
VIA ABRUZZO	BELLANTE CAPOLUOGO

VIA ANTONIO GRAMSCI
VIA ANTONIO SPECA
VIA ATTONE DE RIPA
VIA AURELIO SALICETI
VIA BARTOLOMEO IL GROSSO
VIA BENEDETTO CROCE
VIA CAMILLO AFFAROSI
VIA CARLO ROSSELLI
VIA CASTELLO
VIA D'ANNUNZIO
VIA DEGLI ARTIGIANI
VIA DEI FALEGNAMI
VIA DEI GELSOMINI
VIA DEI GIGLI
VIA DEI MARTIRI
VIA DEI MESTIERI
VIA DEI TRATTURI
VIA DEL CAMMERCIO
VIA DEL CASTELLO
VIA DEL CONSORZIO
VIA DEL MORO
VIA DEL RISORGIMENTO
VIA DELLA MADONNA
VIA DELLA PACE
VIA DELLE MIMOSE
VIA DELLE QUERCE
VIA DELLE ROSE
VIA DUE GIUGNO
VIA EMILIO ALESSANDRINI
VIA FILIPPO TURATI
VIA FIUME
VIA FRATELLI CERVI
VIA GIORGIO AMENDOLA
VIA GIOVANNI GIOLITTI
VIA GIUSEPPE DE LUCA
VIA GUIDO ROSSA
VIA IGNAZIO SILONE
VIA LORENZO MILANI
VIA LUIGI EINAUDI
VIA LUIGI LONGO
VIA LUIGI STURZO
VIA MARCHE
VIA MARCO BIAGI
VIA MARIO CAPUANI
VIA MOLISE
VIA NAPOLEONE DI ATTILIO
VIA NAZIONALE
VIA NIZZA
VIA PALAZZO
VIA PALMIRO TOGLIATTI
VIA PIETRO NENNI
VIA PRIMO MAGGIO
VIA PRIMO RICCITELLI
VIA RAINALDO DA TROIA
VIA ROBERTO ARDIGO'

BELLANTE STAZIONE
BELLANTE CAPOLUOGO
RIPATTONI
BELLANTE STAZIONE
BELLANTE CAPOLUOGO
BELLANTE STAZIONE
BELLANTE STAZIONE
BELLANTE STAZIONE
RIPATTONI
BELLANTE CAPOLUOGO
BELLANTE STAZIONE
BELLANTE STAZIONE
RIPATTONI
RIPATTONI
BELLANTE CAPOLUOGO
BELLANTE STAZIONE
RIPATTONI
BELLANTE STAZIONE
BELLANTE STAZIONE
BELLANTE STAZIONE
RIPATTONI
RIPATTONI
RIPATTONI
RIPATTONI
RIPATTONI
BELLANTE STAZIONE
BELLANTE STAZIONE
BELLANTE CAPOLUOGO
BELLANTE STAZIONE
BELLANTE STAZIONE
BELLANTE STAZIONE
BELLANTE STAZIONE
BELLANTE STAZIONE
BELLANTE STAZIONE
RIPATTONI
BELLANTE STAZIONE
BELLANTE STAZIONE
BELLANTE CAPOLUOGO
BELLANTE STAZIONE
BELLANTE STAZIONE
BELLANTE CAPOLUOGO
BELLANTE CAPOLUOGO
BELLANTE STAZIONE
BELLANTE CAPOLUOGO
BELLANTE CAPOLUOGO
BELLANTE STAZIONE
BELLANTE STAZIONE
RIPATTONI
BELLANTE CAPOLUOGO
BELLANTE CAPOLUOGO
BELLANTE STAZIONE

VIA SALVO D'ACQUISTO	BELLANTE STAZIONE
VIA SAN GIUSTINO	RIPATTONI
VIA SANTA LUCIA	BELLANTE CAPOLUOGO
VIA TOM DI PAOLANTONIO	BELLANTE STAZIONE
VIA TRIESTE	BELLANTE CAPOLUOGO
VIA VILLA ARDENTE	BELLANTE STAZIONE
VIA VILLA ARDENTE ALTA	BELLANTE STAZIONE
VIA VINCENZO ORSINI	BELLANTE STAZIONE
VIA XXV APRILE	RIPATTONI
VIALE CESARE BATTISTI	BELLANTE CAPOLUOGO
VIALE MATTEOTTI	BELLANTE STAZIONE
VIALE RINASCITA	RIPATTONI
VICO DEL TORRIONE	RIPATTONI
VICOLO ANTONIO DI FILIPPO	BELLANTE CAPOLUOGO
VICOLO CAN. ANTONIO BIONDI	BELLANTE CAPOLUOGO
VICOLO DOMENICO DE BERARDINIS	BELLANTE CAPOLUOGO
VICOLO GIOVANNI ROMAGNA	BELLANTE CAPOLUOGO
VICOLO LORENZO DI GIULIO	BELLANTE CAPOLUOGO
VICOLO ORESTE DE LAURENTIIS	BELLANTE CAPOLUOGO

ELENCO DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI CLASSIFICATE NELLA 2ª CATEGORIA

DENOMINAZIONE	LOCALITA'
CASE ALTE VILLA PENNA	CONTRADE E CASE SPARSE
LARGO VITTORIO DE SICA	CONTRADE E CASE SPARSE
STRADA PROVINCIALE PER CAMPLI	CONTRADE E CASE SPARSE
STRADA PROVINCIALE PER MOSCIANO	CONTRADE E CASE SPARSE
STRADA PROVINCIALE PER S. MAURO	CONTRADE E CASE SPARSE
STRADA PROVINCIALE PER S.OMERO	CONTRADE E CASE SPARSE
VIA ADIGE	CONTRADE E CASE SPARSE
VIA ALBERTO SORDI	CONTRADE E CASE SPARSE
VIA ALESSANDRO MANZONI	CONTRADE E CASE SPARSE
VIA ARNO	CONTRADE E CASE SPARSE
VIA BASILICATA	CONTRADE E CASE SPARSE
VIA C. TROIA	CONTRADE E CASE SPARSE
VIA CALABRIA	CONTRADE E CASE SPARSE
VIA CAMPANIA	CONTRADE E CASE SPARSE
VIA CAPODIMONTE	CONTRADE E CASE SPARSE
VIA CHIARETO EST	CONTRADE E CASE SPARSE
VIA CHIARETO OVEST	CONTRADE E CASE SPARSE
VIA COLLE IZZANO	CONTRADE E CASE SPARSE
VIA COLLE MONTONE	CONTRADE E CASE SPARSE
VIA COLLEMORO	CONTRADE E CASE SPARSE
VIA COLLERENTI	CONTRADE E CASE SPARSE
VIA DANTE	CONTRADE E CASE SPARSE
VIA DEGLI ULIVI	CONTRADE E CASE SPARSE
VIA DEI TINI	CONTRADE E CASE SPARSE
VIA DEL GRANO	CONTRADE E CASE SPARSE
VIA DELLE VIGNE	CONTRADE E CASE SPARSE
VIA EDUARDO DE FILIPPO	CONTRADE E CASE SPARSE

VIA FABRIZIO DE ANDRE'	CONTRADE E CASE SPARSE
VIA FEDERICO FELLINI	CONTRADE E CASE SPARSE
VIA GIACOMO LEOPARDI	CONTRADE E CASE SPARSE
VIA GIOVANNI PASCOLI	CONTRADE E CASE SPARSE
VIA GIOVANNI VERGA	CONTRADE E CASE SPARSE
VIA LUIGI PIRANDELLO	CONTRADE E CASE SPARSE
VIA MELCHIORRE DELFICO	CONTRADE E CASE SPARSE
VIA OGLIO	CONTRADE E CASE SPARSE
VIA PIAVE	CONTRADE E CASE SPARSE
VIA PIEMONTE	CONTRADE E CASE SPARSE
VIA PIER PAOLO PASOLINI	CONTRADE E CASE SPARSE
VIA PO	CONTRADE E CASE SPARSE
VIA PUGLIA	CONTRADE E CASE SPARSE
VIA ROMA - S. MAURO	CONTRADE E CASE SPARSE
VIA ROMA - VILLA PENNA	CONTRADE E CASE SPARSE
VIA S. ANGELO	CONTRADE E CASE SPARSE
VIA S. ARCANGELO	CONTRADE E CASE SPARSE
VIA SALINELLO	CONTRADE E CASE SPARSE
VIA SARDEGNA	CONTRADE E CASE SPARSE
VIA SICILIA	CONTRADE E CASE SPARSE
VIA TAGLIAMENTO	CONTRADE E CASE SPARSE
VIA TEVERE	CONTRADE E CASE SPARSE
VIA TICINO	CONTRADE E CASE SPARSE
VIA TRONTO	CONTRADE E CASE SPARSE
VIA VILLA DE LUCA	CONTRADE E CASE SPARSE
VIA VILLA PENNA	CONTRADE E CASE SPARSE
VIA VILLA PENNA BASSA	CONTRADE E CASE SPARSE
VIA VILLA TASSONI	CONTRADE E CASE SPARSE
VIA VOMANO	CONTRADE E CASE SPARSE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 261 DEL 08/04/2021

PARERI ESPRESI A NORMA DELL'ART. 49, COMMA 1, T.U. ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI DI CUI D.LGS. N. 267/2000 SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO:

OGGETTO: REGOLAMENTO ISTITUZIONE E DISCIPLINA CANONE DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AREE E SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE – ART. 1, COMMI 837-847, L. 160/2019.

Servizio	AREA POLITICHE SOCIALI, CULTURA, TURISMO, TRIBUTI, ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ufficio	UFFICIO ENTRATE TIBUTARIE, ATTIVITA' PRODUTTIVE

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO:

Si esprime PARERE AI SOLI FINI TECNICI in conformità a quanto stabilito dall'art. 49 del T.U. Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000.

FAVOREVOLE

Il Responsabile
DI GIUSEPPE MICHELE

Bellante, li 08/04/2021

AREA CONTABILE

PARERE CONTABILE DE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si esprime parere CONTABILE del Responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267 (T.U.EE.LL.)

FAVOREVOLE

Il Responsabile
DI FABIO GIANFRANCO

Bellante, li 09/04/2021

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che, previa lettura, viene confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Avv. MELCHIORRE GIOVANNI

Il Segretario Comunale
Dott.ssa DE CAMILLIS FRANCESCA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione :

Viene pubblicata all'Albo Pretorio Online il giorno 22/04/2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi dal 22/04/2021 al 07/05/2021 (art.124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267); Reg. Pubbl. n. 365

E' divenuta esecutiva il giorno 16/04/2021,
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c 4, D.Lgs. 267/2000)

Lì 22/04/2021

L'Addetto alla Pubblicazione
RECCHIUTI CLAUDIA
